



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 luglio 2011 (14.07)  
(OR. en)**

**12757/11**

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0180 (NLE)**

**ENV 609  
COMER 145**

**PROPOSTA**

---

Mittente:	Commissione europea
Data:	7 luglio 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 411 definitivo
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, per quanto concerne l'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 5, della convenzione di Basilea alla decima Conferenza delle parti della convenzione di Basilea (COP 10) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

---

All.: COM(2011) 411 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.7.2011  
COM(2011) 411 definitivo

2011/0180 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, per quanto concerne l'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 5, della convenzione di Basilea alla decima Conferenza delle parti della convenzione di Basilea (COP 10) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento**

## RELAZIONE

1. L'Unione europea è parte della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, conclusa il 22 marzo 1989 (la "convenzione di Basilea").
2. La convenzione di Basilea, entrata in vigore nel 1992, conta oggi 175 parti e istituisce una procedura di controllo per le esportazioni e le importazioni di rifiuti pericolosi tra le parti.
3. Nel 1995 la terza Conferenza delle parti della convenzione di Basilea (COP3) ha adottato, con la decisione III/1, un emendamento della convenzione che vieta le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento finale e al riciclaggio dai cosiddetti paesi dell'allegato VII (parti della convenzione di Basilea che sono membri dell'UE, OCSE e Liechtenstein) verso i paesi che non figurano nell'allegato VII (le restanti parti della convenzione) ("emendamento relativo al divieto di esportazione").
4. L'Unione europea ha approvato l'emendamento in questione il 30 settembre 1997.
5. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti<sup>1</sup> recepisce nel diritto dell'Unione le disposizioni della convenzione di Basilea e l'emendamento riguardante il divieto di esportazione, istituendo un sistema di sorveglianza e di controllo da applicare alle spedizioni di rifiuti all'interno dell'UE, in entrata e in uscita dal suo territorio e, in particolare, vietando l'esportazione di rifiuti pericolosi dall'UE verso i paesi non OCSE.
6. L'emendamento riguardante il divieto di esportazione non è ancora entrato in vigore. Finora 69 parti della convenzione di Basilea lo hanno ratificato. Le parti non hanno raggiunto un accordo sull'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 5, della convenzione (allegato I della presente decisione) che disciplina il numero di ratifiche necessarie per l'entrata in vigore degli emendamenti alla convenzione. Le parti hanno costantemente espresso opinioni divergenti in merito al numero di parti che devono ratificare l'emendamento riguardante il divieto di esportazione affinché questo possa entrare in vigore, nonostante il notevole impegno profuso a partire dall'ottava Conferenza delle parti (COP 8).
7. Visto il tempo trascorso dall'adozione dell'emendamento e per porre fine alla situazione di stallo, il presidente indonesiano della nona Conferenza delle parti (COP9) ha presentato una dichiarazione "sulla possibile via da seguire in relazione all'emendamento riguardante il divieto di esportazione" che è stata accolta all'unanimità dalle parti con la decisione IX/26.
8. La dichiarazione del presidente era intesa ad avviare un processo volto a riaffermare gli obiettivi dell'emendamento in questione e ad esaminare le possibili soluzioni per conseguirli. Il Presidente ha pertanto invitato le parti a porre in essere le condizioni opportune a tal fine, ad esempio varando iniziative che possano assicurare il conseguimento degli obiettivi dell'emendamento. Tali iniziative servirebbero a dare impulso e incoraggiare la ratifica dell'emendamento e a velocizzarne l'entrata in vigore.
9. Rispondendo a questo invito, l'Indonesia e la Svizzera hanno varato un'iniziativa finalizzata ad elaborare raccomandazioni in vista della 10<sup>a</sup> Conferenza delle parti (COP10); tali

---

<sup>1</sup> GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

raccomandazioni verteranno su una possibile soluzione per tutelare i paesi vulnerabili, che non dispongono di capacità adeguate per gestire i rifiuti pericolosi in modo compatibile con l'ambiente, contro importazioni indesiderate e per garantire che i movimenti transfrontalieri di tali rifiuti, in particolare verso i paesi in via di sviluppo, costituiscano un modo di gestire i rifiuti pericolosi compatibile con l'ambiente, come previsto dalla convenzione di Basilea.

10. I progetti di raccomandazione elaborati dall'Indonesia e dalla Svizzera propongono di stabilire che, fatti salvi eventuali altri accordi multilaterali sull'ambiente, l'articolo 17, paragrafo 5, della convenzione di Basilea sia interpretato nel senso che per l'entrata in vigore dell'emendamento è necessaria l'accettazione di tre quarti delle parti alla data di adozione dell'emendamento stesso; una tale interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 5, non obbliga le parti a ratificare un emendamento.

Alla luce di quanto esposto, nel corso della decima Conferenza delle parti è opportuno che l'Unione sostenga l'adozione della decisione relativa all'entrata in vigore dell'emendamento riguardante il divieto di esportazione per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 5, della convenzione di Basilea, come raccomandato dall'Indonesia e dalla Svizzera.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, per quanto concerne l'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 5, della convenzione di Basilea alla decima Conferenza delle parti della convenzione di Basilea (COP 10) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea è parte della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento ("convenzione di Basilea") e dell'emendamento alla convenzione che vieta le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento finale e al riciclaggio a partire da una serie di paesi sviluppati (principalmente OCSE) a paesi in via di sviluppo ("emendamento relativo al divieto di esportazione").
- (2) Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti<sup>3</sup> ha recepito nel diritto dell'Unione le disposizioni della convenzione di Basilea e l'emendamento relativo al divieto di esportazione.
- (3) L'emendamento riguardante il divieto di esportazione non è ancora entrato in vigore poiché le parti non hanno finora raggiunto un consenso sull'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 5, della convenzione di Basilea che disciplina il numero di ratifiche necessarie per l'entrata in vigore degli emendamenti alla convenzione.
- (4) Al fine di risolvere tale questione, l'Indonesia e la Svizzera hanno elaborato delle raccomandazioni in vista della 10<sup>a</sup> Conferenza delle parti della convenzione di Basilea (COP10); le raccomandazioni propongono di stabilire che, fatti salvi eventuali altri accordi multilaterali sull'ambiente, l'articolo 17, paragrafo 5, della convenzione di Basilea sia interpretato nel senso che, ai fini dell'entrata in vigore dell'emendamento, è necessaria l'accettazione di tre quarti delle parti alla data di adozione

---

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

dell'emendamento stesso; una tale interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 5, non obbliga le parti a ratificare un emendamento.

- (5) La COP10 è invitata ad adottare la decisione relativa all'entrata in vigore dell'emendamento riguardante il divieto di esportazione per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 5, della convenzione di Basilea. Tale decisione avrà effetti giuridici.
- (6) A questo proposito, si propone che le raccomandazioni elaborate dall'Indonesia e dalla Svizzera in relazione all'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 5, della convenzione di Basilea, siano appoggiate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

In occasione della decima Conferenza delle parti della convenzione di Basilea (COP10) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, la Commissione sostiene, a nome dell'Unione, l'adozione della decisione relativa all'entrata in vigore dell'emendamento riguardante il divieto di esportazione per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 5, della convenzione di Basilea, come raccomandato dall'Indonesia e dalla Svizzera (allegato II della presente decisione).

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## Allegato I

### **Paragrafo 5 dell'articolo 17 della convenzione di Basilea**

"Gli strumenti di ratifica, di approvazione, di conferma formale o di accettazione degli emendamenti sono depositati presso il Depositario. Gli emendamenti adottati conformemente ai precedenti paragrafi 3 o 4 entrano in vigore fra le parti che li hanno accettati il novantesimo giorno dopo che il Depositario ha ricevuto il loro strumento di ratifica, di approvazione, di conferma formale o di accettazione da almeno i tre quarti delle parti che li hanno accettati o da almeno i due terzi delle parti al protocollo in questione, che li ha accettati, salvo disposizione contraria nel protocollo in questione. Per ogni altra parte, gli emendamenti entrano in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito, ad opera della parte in questione, del suo strumento di ratifica, di approvazione, di conferma formale o di accettazione degli emendamenti."

**"CLI/2010/3/1"**

**Iniziativa promossa dall'Indonesia e dalla Svizzera per aumentare l'efficacia della convenzione di Basilea**

**Proposta elaborata dall'Indonesia e dalla Svizzera**

**Introduzione**

- (1) Con decisione IX/26, la Conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha preso atto della "dichiarazione del presidente sulla possibile via da seguire in relazione all'emendamento riguardante il divieto di esportazione", riportata in allegato, e ha invitato le parti a considerare la via proposta ogni qualvolta possibile.
- (2) La dichiarazione del presidente era intesa ad avviare un processo volto a riaffermare gli obiettivi dell'emendamento e ad esaminare le possibili soluzioni per conseguirli. Il presidente ha pertanto invitato le parti a porre in essere le condizioni opportune a tal fine, ad esempio varando anche iniziative a livello nazionale volte al conseguimento di tali obiettivi.
- (3) Sulla base di tale dichiarazione, i governi di Indonesia e Svizzera hanno annunciato la loro disponibilità a organizzare una tale iniziativa per discutere, in via informale e dinamica, i pareri di diverse parti in relazione a una possibile via per garantire che i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, in particolare verso paesi in via di sviluppo e paesi con economie in transizione, costituiscano un modo di gestire i rifiuti pericolosi compatibile con l'ambiente, come previsto dalla convenzione di Basilea.

**Il processo**

- (4) Nell'ambito dell'iniziativa promossa da Indonesia e Svizzera ("l'iniziativa") si sono svolte tre riunioni, con il sostegno del segretariato della convenzione di Basilea e di consulenti. La prima riunione si è svolta dal 15 al 17 giugno 2009 a Bali (Indonesia), la seconda dal 12 al 15 gennaio 2010 a Wildhaus (Svizzera) e la terza dal 24 al 28 settembre 2010 a Hilterfingen (Svizzera). I risultati delle prime due riunioni sono stati presentati in occasione della settima sessione del gruppo di lavoro a composizione aperta dal 10 al 14 maggio 2010 (UNEP/CHW/OEWG/7/7 e UNEP/CHW/OEWG/7/INF/8).
- (5) La documentazione e i risultati delle riunioni nell'ambito dell'iniziativa sono stati diffusi tra le parti ed altri soggetti interessati via posta elettronica e tramite il sito internet della convenzione di Basilea. Tutte le parti e i soggetti interessati hanno avuto la possibilità di fare osservazioni in merito alle questioni da discutere e un certo numero di soggetti interessati non direttamente coinvolti nell'iniziativa hanno dato contributi preziosi al processo.

- (6) Nel corso della prima riunione sono state esaminate le statistiche disponibili sui movimenti transfrontalieri dei rifiuti e sono state discusse le possibili ragioni per cui tali movimenti sono indirizzati verso paesi che non possono garantire una gestione compatibile con l'ambiente. Le discussioni hanno portato alla preparazione di un'analisi di questi motivi.
- (7) Nel corso della seconda riunione è stata portata avanti l'analisi dei possibili motivi del movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi verso aree nelle quali non se ne può garantire una gestione compatibile con l'ambiente ed è stato esaminato un documento sulle ripercussioni dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi sulla salute umana e sull'ambiente. Sulla base di tali discussioni, i partecipanti hanno elaborato un elenco di possibili elementi per giungere a una soluzione.
- (8) La terza riunione era dedicata all'elaborazione di proposte concrete di raccomandazioni da sottoporre alla Conferenza delle parti. Un documento che descrive più dettagliatamente il contesto di queste raccomandazioni è inserito in una nota esplicativa allegata al presente documento.

### **Considerazioni generali**

- (9) L'entrata in vigore dell'emendamento riguardante il divieto di esportazione è una questione di importanza politica. Gli ostacoli alla sua entrata in vigore e le modalità per porvi rimedio sono stati esaminati e sono stati elaborati progetti di raccomandazioni da sottoporre alla Conferenza delle parti. Le parti non sono obbligate a ratificare il divieto di esportazione a meno che non diventino parti dopo l'entrata in vigore del divieto stesso.
- (10) L'esame dei dati relativi ai flussi di rifiuti e ai loro effetti sulla salute ha indicato che i movimenti tra paesi che non figurano nell'allegato VII sono in costante aumento, a causa della crescente domanda da una parte e dall'altra e che i movimenti illegali di rifiuti pericolosi e la loro gestione nei paesi che non figurano nell'allegato VII sono fonte di preoccupazione. Questi problemi non sarebbero affrontati dall'emendamento riguardante il divieto di esportazione.
- (11) Per questi motivi diverse raccomandazioni emesse nel quadro dell'iniziativa riguardano le possibili modalità di affrontare questi problemi e migliorare le norme relative alle pratiche di gestione dei rifiuti, potenziare l'impegno per la lotta contro il traffico illecito, aiutare i paesi vulnerabili a difendersi dalle importazioni indesiderate e precisare alcuni aspetti dell'attuazione della convenzione di Basilea.

### **Azione proposta**

- (12) La Conferenza delle parti potrebbe adottare una decisione sul modello seguente:

## *La Conferenza delle parti*

### **(1) In merito all'entrata in vigore dell'emendamento riguardante il divieto di esportazione**

*Riconoscendo* la vulnerabilità di alcune parti, che non sono in grado di trattare i rifiuti pericolosi e altri rifiuti in modo compatibile con l'ambiente, ma che continuano a ricevere tali rifiuti, con conseguenti danni gravi che devono essere affrontati con urgenza,

*Constatando* che l'emendamento alla convenzione di Basilea, adottato con decisione III/1 della Conferenza delle parti, è una possibile risposta a questo problema, ma che esistono anche altri modi per far fronte alla sfida in modo responsabile, in particolare mediante una rigorosa applicazione della procedura di previo assenso informato, rafforzando una gestione compatibile con l'ambiente e la legislazione nazionale,

*Tenendo presente* la decisione VIII/30 della Conferenza delle parti, che sottolinea che le parti della convenzione detengono il potere ultimo di concordare sull'interpretazione della convenzione,

*Sottolineando* la necessità che le parti raggiungano un accordo in merito all'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 5, della convenzione di Basilea, in quanto passo importante per l'applicazione della convenzione,

- (1) Accoglie con favore l'iniziativa concreta e le attività che hanno avuto luogo in risposta all'invito del presidente della nona riunione della Conferenza delle parti di accelerare la ratifica dell'emendamento riguardante il divieto di esportazione, in modo da facilitarne l'entrata in vigore, e invita le parti a portare avanti la messa in atto di azioni concrete volte a incoraggiare e assistere le parti a ratificare l'emendamento, in particolare:
  - azioni specifiche, come l'iniziativa nordica, per assistere le parti che si trovano ad affrontare difficoltà giuridiche e tecniche nella ratifica dell'emendamento riguardante il divieto di esportazione;
  - riunioni regionali;
  - studi specifici per paese delle implicazioni della ratifica e dell'entrata in vigore;
- (2) stabilisce che, fatti salvi eventuali altri accordi multilaterali sull'ambiente, l'articolo 17, paragrafo 5, della convenzione di Basilea deve essere interpretato nel senso che per l'entrata in vigore dell'emendamento è necessaria l'accettazione di tre quarti delle parti alla data di adozione dell'emendamento stesso; una tale interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 5, non obbliga le parti a ratificare un emendamento."